

Oggetto: Approvazione Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati. Art. 12 L. n. 241/90 e s.m.i.

Il Consiglio comunale

PREMESSO che la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. all'art. 12 prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi;

RITENUTO approvare pertanto uno specifico Regolamento, al fine di disciplinare i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale debba attenersi per le concessioni ed attribuzioni di cui al punto precedente;

VISTO l'allegata bozza di Regolamento *per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati*", composto da n. 14 articoli;

RITENUTO di dover approvare la sopra citata bozza di Regolamento;

VISTA la Legge n. 241 del 07-08-1990 e s.m.i.;

Con voti

delibera

1. di approvare, per quanto meglio argomentato nella premessa narrativa, il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati", composto da n. 14 articoli ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18-8-2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", viene espresso il seguente parere, in ordine:

alla regolarità tecnica: parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Gianna PIVIOTTI

COMUNE DI STRAMBINELLO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Art. 12 Legge 241/1990 e s.m.i.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

L'Amministrazione del Comune riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed enti pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

Art. 2

Soggetti beneficiari

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, associazioni, istituzioni, organismi, con preferenza per quelli che operano sul territorio comunale, aventi le seguenti finalità:

- a) Socio – assistenziali;
- b) Incentivazione pratica sportiva tra i giovani a carattere non agonistico;
- c) Arricchimento culturale e professionale con particolare interesse locale;
- d) Mantenimento , dei valori storici;
- e) Sostegno umanitario in caso di calamità;
- f) Privati che rientrino in situazioni di bisogno o di disagio.

Capo II

CONTRIBUTI

Art. 3

Entità

L'entità dei singoli contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, in un'ottica di programmazione preventiva dei tali interventi. I soggetti istanti devono presentare domanda scritta motivata, debitamente sottoscritta, di norma entro il primo semestre dell'anno. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione e di legittima aspettativa.

Debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future, e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

Art. 4

Titolo preferenziale

Nell'erogazione dei contributi e delle sovvenzioni avranno titolo preferenziale le iniziative che meglio si attagliano al soddisfacimento dei progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore.

Art. 5

Istruttoria

Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire. Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore.

I progetti devono essere presentati all'Amministrazione erogante e gli stessi saranno approvati dal competente organo dell'amministrazione.

Art. 6

Modalità di erogazione

Le erogazioni sono effettuate a consuntivo, previa rendicontazione dimostrativa del raggiunto obiettivo. Qualora l'intervento progettato abbia carattere di continuità nel tempo, il contributo può essere erogato a stati di raggiungimento di obiettivi parziali.

Capo III

ALTRI BENEFICI

Art. 7

Sussidi

Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali, regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di cittadini residenti in stato di bisogno o disagio possono essere disposti, con atto deliberativo, su proposta dei servizi sociali competenti, che accertino con apposita relazione, la sussistenza di obiettive condizioni di bisogno.

Art. 8

Vantaggi economici

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati dev'essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a) Il vantaggio economico accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse;
- b) Dev'essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può, di norma essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni;
- c) In caso di pluralità di richieste dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente;
- d) Nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal Responsabile del Servizio.

Art. 9

Patrocinio

1. Il patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali ultimi interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite del presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione di manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Strambinello*".

Art. 10

Pubblicazione degli interventi del Comune

1. I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune.

Art. 11

Interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.
3. Tali interventi potranno essere accordati se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Art. 12

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 (il quale ha abrogato l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) a cura del servizio finanziario.

3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

- a) Cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
- b) Finalità della concessione;
- c) Disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
- d) Importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.

Art. 13

Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di Società o Enti, cui il Comune partecipa ai sensi di Legge, regolamento o rispettivi statuti.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà pubblicato, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di scadenza del periodo di pubblicazione di cui al comma precedente.